

INFORMAZIONI SOCIETARIE

ARUM S.P.A.



9EV57H

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	TORINO (TO) VIA VALEGGIO 41 CAP 10129
Domicilio digitale/PEC	arum2019@legalmail.it
Numero REA	TO - 1267945
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	01653160539
Forma giuridica	societa' per azioni

Indice

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
2 Allegati	8

1 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 01653160539 Data di iscrizione: 05/07/2019 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 12/04/2019
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA': - L'ASSUNZIONE SIA DIRETTA SIA INDIRECTA DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE ...
Poteri da statuto	IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E DI DISPOSIZIONE SENZA LIMITAZIONE DI SORTA, ESCLUSE SOLTANTO LE DELIBERAZIONI CHE, PER LEGGE, SONO IN MODO TASSATIVO ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01653160539
del Registro delle Imprese di TORINO
Data iscrizione: 05/07/2019

sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 24/04/2019
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 09/10/2024

informazioni costitutive

Denominazione: ARUM S.P.A.
Data atto di costituzione: 12/04/2019

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2019

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: tradizionale
Soggetto che esercita il controllo contabile: società' di revisione

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

collegio sindacale

Numero effettivi: 3
Numero supplenti: 2

Oggetto sociale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LE SEGUENTI ATTIVITA':

- L'ASSUNZIONE SIA DIRETTA SIA INDIRETTA DI INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' O ENTI, ITALIANI ED ESTERI, PREVALENTEMENTE NEL SETTORE AGROINDUSTRIALE;
- IL FINANZIAMENTO E IL COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI NEI QUALI PARTECIPA, NONCHE' LO SVOLGIMENTO DELLA CONSEQUENTE ATTIVITA' DI CONSULENZA STRATEGICA E AZIENDALE A SUPPORTO DELLE SOCIETA' COLLEGATE, DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE, ANCHE A FAVORE DI TERZI;
- L'ACQUISTO E LA VENDITA DI TITOLI AZIONARI E OBBLIGAZIONARI, PUBBLICI O PRIVATI, E, PIU' IN GENERALE, DI STRUMENTI FINANZIARI (IVI INCLUSI I DERIVATI), SIA ITALIANI CHE ESTERI.

2. LA SOCIETA' POTRA' PROCEDERE ALL'ACQUISTO, ALLA VENDITA, ALLA PERMUTA, E, IN GENERE, ALLA GESTIONE E ALLA CONDUZIONE DI IMMOBILI IN GENERE; POTRA' STIPULARE O ASSUMERE MUTUI FONDIARI O IPOTECARI.

3. LA SOCIETA' POTRA' PERTANTO COMPIERE OGNI OPERAZIONE INDUSTRIALE, COMMERCIALE, FINANZIARIA, MOBILIARE ED IMMOBILIARE COMUNQUE CONNESSA CON IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, COMPRESI LA GESTIONE ED IL COLLOCAMENTO DI TITOLI PUBBLICI O PRIVATI, PURCHE' NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E COMUNQUE IN VIA STRUMENTALE RISPETTO ALL'ATTIVITA' PRINCIPALE SVOLTA DALLA SOCIETA'.

4. IN PARTICOLARE, LA SOCIETA' HA LO SCOPO DI ESERCITARE ALMENO UN'INFLUENZA NOTEVOLE IN B.F. S.P.A. E DI ASSICURARNE LA COMPATTEZZA E CONTINUITA' DELLA GESTIONE NEL TEMPO.

5. E' AMMESSA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO NEI LIMITI E CON LE MODALITA' CONSENTITE DALL'ART. 11 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA E DALLA CORRELATA NORMATIVA SECONDARIA, OVVERO NEI LIMITI E CON LE MODALITA' PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE PRO-TEMPORE.

6. E' VIETATA L'ATTIVITA' BANCARIA, L'ESERCIZIO PROFESSIONALE NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E, IN GENERE, L'ESERCIZIO DI QUELLE ATTIVITA' CHE LA LEGGE DESTINA IN ESCLUSIVA A SOGGETTI SPECIFICI, NONCHE' QUELLE VIETATE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE.

Poteri

poteri da statuto

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E DI DISPOSIZIONE SENZA LIMITAZIONE DI SORTA, ESCLUSE SOLTANTO LE DELIBERAZIONI CHE, PER LEGGE, SONO IN MODO TASSATIVO RISERVATE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

L'ORGANO AMMINISTRATIVO AVRA' QUINDI, TRA L'ALTRO, FACOLTA' DI COMPERARE, VENDERE, PERMUTARE, CONFERIRE IN SOCIETA', COSTITUITE O COSTITUENDE, BENI MOBILI ED IMMOBILI, ASSUMERE ED ALIENARE TITOLI E, PIU' IN GENERALE, STRUMENTI FINANZIARI (IVI INCLUSI I DERIVATI), PARTECIPAZIONI ED INTERESSENZE, STIPULARE LOCAZIONI ANCHE ULTRANOVENNALI, ASSUMERE MUTUI PASSIVI, CONSENTIRE AD ISCRIZIONI, TRASCRIZIONI, POSTERGAZIONI, RIDUZIONI, CANCELLAZIONI DI IPOTECHE, ANCHE SENZA L'ESTINZIONE DEI RELATIVI CREDITI ED A QUALSIASI ALTRO ANNOTAMENTO IPOTECARIO, RINUNCIARE AD IPOTECHE LEGALI, CON ESONERO DA RESPONSABILITA' DEI COMPETENTI CONSERVATORI, TRANSIGERE O COMPROMETTERE IN ARBITRI AMICHEVOLI COMPOSITORI, AUTORIZZARE QUALSIASI OPERAZIONE PRESSO GLI UFFICI DEL DEBITO PUBBLICO, DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. E PRESSO QUALSIASI ALTRO UFFICIO

PUBBLICO E PRIVATO, NOMINARE E REVOCARE DIRETTORI E PROCURATORI GENERALI E SPECIALI AD NEGOTIA, RILASCIARE GARANZIE E FIDEJUSSIONI ANCHE A FAVORE DI TERZI, COMPIERE TUTTI GLI ATTI DI QUALSIASI GENERE E NATURA RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' CHE COMUNQUE, NON PREVISTI NELLA PRECEDENTE ELENCAZIONE, SERVANO ANCHE INDIRECTAMENTE AL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, COME INDICATO ALL'ART. 3 DEL PRESENTE STATUTO.

ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INOLTRE ATTRIBUITA LA COMPETENZA DI DELIBERARE:
- LA FUSIONE E LA SCISSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTT. 2505,2505 BIS E 2506 TER DEL

CODICE CIVILE, IN DEROGA ALL'ART. 12 DEL PRESENTE STATUTO;

- L'INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI, OLTRE A QUELLI GIA' INDICATI DALLO

STATUTO, HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA';

- LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO;

- GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO A DISPOSIZIONI NORMATIVE;

- IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NEL TERRITORIO NAZIONALE.

LA FIRMA SOCIALE E LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' DI FRONTE AI TERZI ED IN GIUDIZIO SPETTANO AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL VICE PRESIDENTE E, NELL'AMBITO DEI POTERI LORO CONFERITI, AGLI AMMINISTRATORI DELEGATI, OVE NOMINATI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE PARTE DEI SUOI POTERI AD UNO O PIU'

DEI SUOI COMPONENTI.

L'UTILE NETTO DELL'ESERCIZIO RISULTANTE DAL BILANCIO SOCIALE, DOPO L'ACCANTONAMENTO ALLA RISERVA LEGALE NELLA MISURA STABILITA DALLA LEGGE, E', SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI, ASSEGNATO A RISERVA STRAORDINARIA.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

Altri riferimenti statuari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 17 LUGLIO 2020 HA DELIBERATO:

I) DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE PER UN AMMONTARE MASSIMO DI EURO 752.250 (SETTECENTOCINQUANTADUEMILADUECENTOCINQUANTA) MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME N. 752.250 (SETTECENTOCINQUANTADUEMILA DUECENTOCINQUANTA) AZIONI NUOVE DI CATEGORIA B DA NOMINALI EURO 1 (UNO) CADAUNA, CON UN SOVRAPPREZZO COMPLESSIVO DI EURO 6.770.250 (SEIMILIONISETTECENTOSETTANTAMILADUECENTOCINQUANTA), AUMENTO DA LIBERARSI, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, CONTRO CONFERIMENTO DA PARTE DELLA "SOCIETA' AGRI-COLA TENUTA IL CICALINO S.R.L." DI N. 2.950.000 (DUE MILIONI NOVECENTOCINQUANTAMILA) AZIONI DA NOMINALI EURO 1 (UNO) CADAUNA DELLA SOCIETA' "B.F. S.P.A.";

II) DI AUMENTARE, NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE, IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, IN VIA SCINDIBILE, PER UN AMMONTARE MASSIMO DI EURO 3.200.000 (TREMILIONI-DUECENTOMILA), MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME N. 3.200.000 (TREMILIONIDUECENTO-MILA) AZIONI DI CATEGORIA A DA NOMINALI EURO 1 (UNO) CADAUNA, AVENTI GODIMENTO RE-GOLARE, ED EURO 36.800.000

(TRENTASEIMILIONIOTTOCENTOMILA) A TITOLO DI SOVRAPPREZZO, AUMENTO DA RISERVARE IN SOTTOSCRIZIONE A TERZI E DA ESEGUIRSI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020,

IL TUTTO SECONDO MODALITA' E TERMINI DI CUI ALLA CITATA DELIBERA

CON VERBALE DI ASSEMBLEA IN DATA 18.03.2021 NN. 1781/1270 DI REP. NOTAIO SILVIA LAZZARONI DI TORINO VIENE MODIFICATO L'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE PER INSERIRE UN NUOVO SECONDO COMMA, CHE HA IL SEGUENTE LETTERALE TENORE:

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18 MARZO 2021 HA DELIBERATO:

I) DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DA EURO 2.255.600 (DUE MILIONI DUECENTOCINQUANTACINQUEMILA SEICENTO) AD EURO 3.007.850 (TRE MILIONI SETTEMILA OTTOCENTOCINQUANTA) MEDIANTE EMISSIONE DI N. 752.250

(SETTECENTOCINQUANTADUEMILA DUECENTOCINQUANTA) AZIONI NUOVE DI CATEGORIA B DA NOMINALI EURO 1 (UNO) CADAUNA, CON UN SOVRAPPREZZO COMPLESSIVO DI EURO

6.770.250 (SEIMILIONISETTECENTOSETTANTAMILADUECENTOCINQUANTA), AUMENTO RISERVATO IN SOTTOSCRIZIONE ALLA SOCIETA' "SOCIETA' AGRICOLA TENUTA IL CICALINO S.R.L.", CON CONSEGUENTE ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE PER GLI ATTUALI AZIONISTI E DA LIBERARSI, ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021, CONTRO CONFERIMENTO DA PARTE DELLA STESSA DI N. 2.950.000 (DUE MILIONI NOVECENTOCINQUANTAMILA) AZIONI

DA NOMINALI EURO 1 (UNO) CADAUNA DELLA SOCIETA' "B.F. S.P.A." AL VALORE UNITARIO DI EURO 2,55 (DUE VIRGOLA CINQUANTACINQUE); VALORE DETERMINATO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 2343 TER SECONDO COMMA LETTERA A) C.C., II) DI AUMENTARE, NEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE, IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, IN VIA SCINDIBILE, PER UN AMMONTARE MASSIMO DI EURO 2.857.143 (DUE MILIONI OTTOCENTOCINQUANTASETTEMILA CENTOQUARANTATRE) MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME N. 2.857.143 (DUE MILIONI OTTOCENTOCINQUANTASETTEMILA CENTOQUARANTATRE) AZIONI DI CATEGORIA A DA NOMINALI EURO 1 (UNO) CADAUNA, AVENTI GODIMENTO REGOLARE, ED EURO 37.142.859 (TRENTASETTE MILIONI CENTOQUARANTADUEMILA OTTOCENTOCINQUANTANOVE) A TITOLO DI SOVRAPPREZZO, AUMENTO DA RISERVARE IN SOTTOSCRIZIONE A TERZI E DA ESEGUIRSI ENTRO IL 30 GIUGNO 2022, IL TUTTO SECONDO MODALITA' E TERMINI DI CUI ALLA CITATA DELIBERA."

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 DICEMBRE 2022 HA DELIBERATO ALTRESI':

I) UN AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE IN VIA SCINDIBILE A PAGAMENTO, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 5, DEL CODICE CIVILE, DA EURO 6.864.996 (SEI MILIONI OTTOCENTOESSANTAQUATTROMILA NOVECENTONOVANTASEI) FINO AD UN MASSIMO DI EURO 9.364.996 (NOVE MILIONI TRECENTOESSANTAQUATTROMILA NOVECENTONOVANTASEI) MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME N. 2.500.000 (DUEMILIONICINQUECENTOMILA) AZIONI NUOVE DI CATEGORIA A DA NOMINALI EURO 1 (UNO) CADAUNA, CON GODIMENTO REGOLARE E AVENTI LE MEDESIME CARATTERISTICHE DI QUELLE GIA' IN CIRCOLAZIONE, CON UN SOVRAPPREZZO DI EURO 15 (QUINDICI) PER AZIONE E COSI' PER COMPLESSIVI EURO 37.500.000 (TRENTASETTE MILIONI CINQUECENTOMILA). IL SUDETTO AUMENTO DOVRA' ESEGUIRSI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2023;

II) DI REVOCARE LA DELEGA CONFERITA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA TENUTASI IN DATA 1 AGOSTO 2019 E DI CUI AL VERBALE A ROGITO NOTAIO SILVIA LAZZARONI DI TORINO IN PARI DATA N. 1446/1028 DI REP., REGISTRATO ALL'UFFICIO TERRITORIALE ATTI PUBBLICI DI TORINO II IL 2 AGOSTO 2019 AL N. 9881 SERIE 1T, PER PROCEDERE, AI SENSI DELL'ART. 2443 SECONDO COMMA C.C., AD AUMENTARE, IN UNA O PIU' VOLTE, IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO IN VIA SCINDIBILE PER UN AMMONTARE NOMINALE DI MASSIMI EURO 1.000.000 (UNMILIONE) MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME N. 1.000.000 (UNMILIONE) DI AZIONI DI CATEGORIA A DA NOMINALI EURO 1 (UNO) CADAUNA, CON UN SOVRAPPREZZO COMPLESSIVO DI EURO 9.000.000 (NOVEMILIONI);

III) DI ATTRIBUIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PER UN PERIODO DI CINQUE ANNI A DECORRERE DALLA SUDETTA DATA, AI SENSI DELL'ART. 2443, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, LA FACOLTA' DI AUMENTARE, IN UNA O PIU' VOLTE, IL CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO IN VIA SCINDIBILE PER UN AMMONTARE NOMINALE DI MASSIMI EURO 900.000 (NOVECENTOMILA) MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME N. 900.000 (NOVECENTOMILA) AZIONI DI CATEGORIA A O B DA NOMINALI EURO 1 (UNO) CADAUNA, CON UN SOVRAPPREZZO NON INFERIORE AD EURO 15 (QUINDICI) PER AZIONE, CON FACOLTA' DI LIMITARE O ESCLUDERE IL DIRITTO DI OPZIONE.

IL TUTTO ALLE CONDIZIONI INDICATE NELLA SUDETTA DELIBERA.

L' ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 24.11.2023 NN. 2338/1666 DI REP. NOTAIO SILVIA LAZZARONI DI TORINO HA DELIBERATO UN AUMENTO DEL CAPITALE A PAGAMENTO IN VIA SCINDIBILE, CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE AI

SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 5, DEL CODICE CIVILE, DA EURO 9.364.996 (NOVE MILIONI

TRECENTOESSANTAQUATTROMILA NOVECENTONOVANTASEI) FINO AD UN MASSIMO DI EURO 16.552.496 (SEDICI MILIONI CINQUECENTOCINQUANTADUEMILA QUATTROCENTONOVANTASEI) MEDIANTE EMISSIONE DI MASSIME N. 7.187.500 (SETTE MILIONI CENTOOTTANTASETTEMILA CINQUECENTO) AZIONI NUOVE DA NOMINALI EURO 1 (UNO) CADAUNA DI CATEGORIA A O BC O BE, A SECONDA CHE SIANO SOTTOSCRITTE, RISPETTIVAMENTE, DA AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI

DI CATEGORIA A, DA TERZI NON SOCI, DA AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI DI CATEGORIA BC E DA

SOGGETTI CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLANO IL SOCIO TITOLARE DI AZIONI BC

OPPURE CHE SONO CONTROLLATI DALLO STESSO SOGGETTO CHE CONTROLLA IL SOCIO BC O CHE

SONO SOTTOPOSTI A COMUNE CONTROLLO DEL SOCIO BC, DA AZIONISTI TITOLARI DI AZIONI DI

CATEGORIA BE E DA SOGGETTI CHE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE CONTROLLANO IL SOCIO

TITOLARE DI AZIONI BE OPPURE CHE SONO CONTROLLATI DALLO STESSO SOGGETTO CHE CONTROLLA

IL SOCIO BE O CHE SONO SOTTOPOSTI A COMUNE CONTROLLO DEL SOCIO BE, NONCHE' DAI SOGGETTI CHE SARANNO INDIVIDUATI CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; AZIONI DA EMETTERSI CON UN SOVRAPPREZZO DI EURO 15 (QUINDICI) PER AZIONE E

COSI' PER
COMPLESSIVI EURO 107.812.500 (CENTOSETTE MILIONI OTTOCENTODODICIMILA
CINQUECENTO).
-.-.-
L' ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 24.11.2023 NN. 2338/1666 DI REP. NOTAIO
SILVIA LAZZARONI DI TORINO HA DELIBERATO INOLTRE:
. L'EMISSIONE DI UNA NUOVA CATEGORIA DI AZIONI BE AVENTI LE CARATTERISTICHE ED
I DIRITTI
DI CUI ALL'ADOTTANDO STATUTO;
. LA RIDENOMINAZIONE DELLE AZIONI B IN AZIONI BC SENZA MODIFICARE
CARATTERISTICHE E
DIRITTI ALLE STESSE SPETTANTI;
. LA MODIFICA, ANCHE A SEGUITO DELL'INTRODUZIONE DELLA NUOVA CATEGORIA DI
AZIONI BE,
DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI ED AI TRASFERIMENTI
INTER VIVOS
E MORTIS CAUSA DELLE AZIONI, DELLA DISCIPLINA DEL RECESSO NONCHE'
L'INTRODUZIONE DI
CLAUSOLE DI TRASCINAMENTO.
CON VERBALE DEL 20 MARZO 2025 A ROGITO DEL NOTAIO ANDREA PIZZO DI MILANO IN DATA
21 MARZO 2025 REP. N. 5872/3528 LA SOCIETA' ARUM S.P.A. HA DELIBERATO DI
AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE A SERVIZIO DELLA CONVERSIONE DEL PRESTITO
OBBLIGAZIONARIO EMESSE, IN VIA SCINDIBILE, DA ESEGUIRSI IN UNA O PIU' TRANCHES,
ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, CON ESCLUSIONE DEL
DIRITTO DI OPZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2441, COMMI 5 E 6 DEL CODICE CIVILE,
PER MASSIMI EURO 1.052.632,00 (UN MILIONE CINQUANTADUEMILA SEICENTOTRENTADUE),
OLTRE A SOVRAPPREZZO DI EURO 18.947.376,00 (DICIOOTTO MILIONI
NOVECENTOQUARANTASETTEMILA TRECENTOSETTANTASEI), COSI' PER EURO 20.000.008,00
(VENTIMILIONOTTO), DA ESEGUIRSI MEDIANTE EMISSIONE DI NUMERO MASSIME 1.052.632
(UN MILIONE CINQUANTADUEMILA SEICENTOTRENTADUE) AZIONI DI CATEGORIA A, AVENTI LE
MEDESIME CARATTERISTICHE DI QUELLE GIA' IN CIRCOLAZIONE, DEL VALORE NOMINALE DI
EURO 1,00 (UNO), E COSI' PER COMPLESSIVI EURO 1.052.632,00 (UN MILIONE
CINQUANTADUEMILA SEICENTOTRENTADUE), IMPUTANDO A RISERVA SOVRAPPREZZO IL
RESTANTE VALORE, RISERVATE ALLA CONVERSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
CONVERTENDO DENOMINATO "ARUM POC 2025-2030", SECONDO IL RAPPORTO DI CAMBIO
CONTENUTO NEL REGOLAMENTO DEL PRESTITO.
LA LIBERAZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE AVVERRA' MEDIANTE IMPUTAZIONE A CAPITALE
DELLE OBBLIGAZIONI SECONDO IL RAPPORTO DI CONVERSIONE INDIVIDUATO NEL
REGOLAMENTO DEL PRESTITO.
CON VERBALE DI ASSMBLEA DEL 2 APRILE 2026, A ROGITO NOTAIO ANDREA PIZZO DI
MILANO IN DATA 2 APRILE 2026 REP N. 7775/4568 LA SOCIETA' "ARUM S.P.A." HA DATO
ATTO CHE, A SEGUITO DI QUANTO DELIBERATO, E' STATO MODIFICATO L'ARTICOLO 5 DELLO
STATUTO SOCIALE.

deposito statuto aggiornato

DEPOSITO STATUTO SOCIALE AGGIORNATO AL 02/03/2026 A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DEL
NUMERO DI AZIONI COSTITUENTI LE CATEGORIE A,BC E BE IN CUI E' SUDDIVISO IL
CAPITALE SOCIALE. SI PRECISA CHE E' VARIATA SOLTANTO LA SUDDIVISIONE DEL NUMERO
DI AZIONI ALL'INTERNO DELLE CATEGORIE DI APPARTENENZA E NON L'AMMONTARE
COMPLESSIVO DEL CAPITALE SOCIALE CHE RIMANE INVARIATO.

DEPOSITO DELLO STATUTO AGGIORNATO AL 18/05/2026 PER EFFETTO DELLA VARIAZIONE
NELLA RIPARTIZIONE DELLE AZIONI TRA LE DIVERSE CATEGORIE; IL CAPITALE
DELIBERATO, SOTTOSCRITTO E VERSATO NON CAMBIA.

modifica articoli dello statuto

CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA IN DATA 23.12.2019 NN. 1514/1081 DI REP.
NOTAIO SILVIA LAZZARONI DI TORINO VIENE MODIFICATO L'ART. 5 DELLO STATUTO
SOCIALE AL FINE DI DARE ATTO DELLA PROROGA DEL TERMINE DI SOTTOSCRIZIONE
DELL'AUMENTO DI CAPITALE DELIBERATO CON ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 1 AGOSTO
2019 N. 1446/1028 DI REP NOTAIO SILVIA LAZZARONI.
CON VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 20 DICEMBRE 2022, AL N. 2136/1531 DI
REPERTORIO DEL NOTAIO SILVIA LAZZARONI DI TORINO, OLTRE ALL'ART. 5 COME
CONSEGUENZA DEGLI AUMENTI DI CAPITALE DELIBERATI, VENGONO MODIFICATI:
- L' ARTICOLO 7 DELLO STATUTO SOCIALE, CON RIFERIMENTO ALL'INTRODUZIONE:
I) DI UN DIVERSO REGIME DI CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI B, LE QUALI, SE TRASFERITE
A FAVORE DI TERZI NON SOCI, SARANNO SOGGETTE A CONVERSIONE AUTOMATICA IN AZIONI
A, ANZICHE' - COME ATTUALMENTE PREVISTO - MANTENERE LA MEDESIMA CATEGORIA;
II) DI UNA NUOVA IPOTESI IN CUI LE LIMITAZIONI AL TRASFERIMENTO DELLE
PARTECIPAZIONI CONTEMPLATE DALLO STATUTO NON TROVERANNO APPLICAZIONE, OVVEROSIA
IN CASO DI "TRASFERIMENTO, DA PARTE DELLA SOCIETA', DI AZIONI PROPRIE A FAVORE

DI SOCI O DI TERZI NON SOCI.

- L'ARTICOLO 9 DELLO STATUTO SOCIALE, LETTERA B) ULTIMO COMMA, DELLO STATUTO SOCIALE IN TEMA DI LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA SPETTANTE AGLI EREDI DEL SOCIO A A SEGUITO DEL MANCATO GRADIMENTO AL LORO INGRESSO IN SOCIETA' NONCHE' L'ART. 9, LETTERA C), DELLO STATUTO SOCIALE (TRASFERIMENTO DI AZIONI DI CATEGORIA B) AL FINE DI SPECIFICARE CHE NON SUSSISTONO LIMITI ALLA TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI B A FAVORE DI TERZI NON SOCI, SALVO QUANTO GIA' PREVISTO PER L'IPOTESI DI TRASFERIMENTO DELLA MAGGIORANZA DELLE AZIONI B A FAVORE DI TERZI NON SOCI. CON VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 19 FEBBRAIO 2025, A ROGITO DEL NOTAIO ANDREA PIZZO IN DATA 21 FEBBRAIO 2025 REP. N. 5680/3450 LA SOCIETA' "ARUM S.P.A." HA DATO ATTO CHE, A SEGUITO DI QUANTO DELIBERATO, E' STATO MODIFICATO L'ART. 5 DELLO STATUTO SOCIALE.

CON VERBALE DEL 20 MARZO 2025 A ROGITO DEL NOTAIO ANDREA PIZZO DI MILANO IN DATA 21 MARZO 2025 REP. N. 5872/3528 LA SOCIETA' ARUM S.P.A. HA DELIBERATO DI MODIFICARE GLI ARTICOLI 5 E 10 DELLO STATUTO SOCIALE.

CON VERBALE DEL 29 SETTEMBRE 2025 A ROGITO DEL NOTAIO ANDREA PIZZO DI MILANO IN DATA 6 OTTOBRE 2025 REP. N. 6890/4050 LA SOCIETA' "ARUM S.P.A." HA DELIBERATO DI MODIFICARE GLI ARTICOLI 5.4 E 10.2 DELLO STATUTO SOCIALE.

2 Allegati

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 18-05-2026 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-05-2026

ARUM S.P.A.
Codice fiscale: 01653160539

STATUTO

Art. 1

Denominazione

È costituita una società per azioni denominata:

"ARUM S.p.A."

(puntato o non puntato, senza limiti di rappresentazione grafica)

Art. 2

Sede

1. La Società ha sede legale nel Comune di Torino.
2. L'organo amministrativo ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, succursali, depositi, filiali, agenzie, rappresentanze sia in Italia sia all'estero.
3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

Art. 3

Oggetto

1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:
 - l'assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o enti, italiani ed esteri, prevalentemente nel settore agroindustriale;
 - il finanziamento e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società e degli enti nei quali partecipa, nonché lo svolgimento della conseguente attività di consulenza strategica e aziendale a supporto delle società collegate, direttamente e/o indirettamente, anche a favore di terzi;
 - l'acquisto e la vendita di titoli azionari e obbligazionari, pubblici o privati, e, più in generale, di strumenti finanziari (ivi inclusi i derivati), sia italiani che esteri.
2. La Società potrà procedere all'acquisto, alla vendita, alla permuta, e, in genere, alla gestione e alla conduzione di immobili in genere; potrà stipulare o assumere mutui fondiari o ipotecari.
3. La Società potrà pertanto compiere ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare comunque connessa con il raggiungimento dello scopo sociale, compresi la gestione ed il collocamento di titoli pubblici o privati, purché non nei confronti del pubblico e comunque in via strumentale rispetto all'attività principale svolta dalla Società.
4. In particolare, la Società ha lo scopo di esercitare almeno un'influenza notevole in B.F. S.p.A. e di assicurarne la compattezza e continuità della gestione nel tempo.
5. È ammessa la raccolta del risparmio nei limiti e con le modalità consentite dall'art. 11 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla correlata normativa secondaria, ovvero nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa

vigente pro-tempore.

6. È vietata l'attività bancaria, l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e, in genere, l'esercizio di quelle attività che la legge destina in esclusiva a soggetti specifici, nonché quelle vietate dalla legislazione vigente.

Art. 4

Durata

La durata della Società è stabilita fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 5

Capitale Sociale

1. Il capitale sociale, interamente versato, è di euro 14.963.522,00 (quattordici milioni novecentosessantatremila cinquecentoventidue) diviso in numero 14.963.522 (quattordici milioni novecentosessantatremila cinquecentoventidue) azioni del valore nominale di euro 1,00 (uno) ciascuna di cui n. 10.521.235 (dieci milioni cinquecentoventunomila duecentotrentacinque) azioni di categoria A (le "Azioni A"), n. 1.847.417 (un milione ottocentoquarantasettemila quattrocentodiciassette) azioni di categoria BC (le "Azioni BC") e n. 2.594.870 (due milioni cinquecentonovantaquattromila ottocentosestanta) azioni di categoria BE (le "Azioni BE").

2. L'assemblea straordinaria del 20 dicembre 2022 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla suddetta data, ai sensi dell'art. 2443, comma 2, del Codice Civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento in via scindibile per un ammontare nominale di massimi euro 900.000,00 (novecentomila) mediante emissione di massime n. 900.000 (novecentomila) azioni di categoria A o B da nominali euro 1,00 (uno) ciascuna, con un sovrapprezzo non inferiore ad euro 15,00 (quindici) per azione, con facoltà di limitare o escludere il diritto di opzione.

Il tutto alle condizioni indicate nella suddetta delibera.

3. L'assemblea straordinaria del giorno 2 aprile 2026 ha deliberato di aumentare in via scindibile il capitale sociale, a pagamento, anche in più tranches, per massimi euro 199.999.989,00 (centonovantanove milioni novecentonovantanove milioni novecentoottantanove), di cui euro 9.523.809,00 (novemilioni cinquecentoventitremila ottocentonove) da imputarsi a titolo di capitale sociale ed euro 190.476.180,00 (centonovantamiliardi quattrocentosettantaseimila centoottanta) a titolo di sovrapprezzo, da liberarsi in denaro, entro il termine finale del 30 giugno 2027, da offrire in sottoscrizione, con parziale esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di massime n. 9.523.809 (novemilioni cinquecentoventitremila ottocentonove) azioni di categoria A o BC o BE, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, a seconda che siano sottoscritte, rispettivamente, da azionisti titolari di azioni di categoria A e da terzi non soci, oppure da azionisti titolari di azioni di categoria BC (e/o da soggetti direttamente o indirettamente ai medesimi riconducibili), oppure da azionisti titolari di azioni di categoria BE (e/o da soggetti direttamente o indirettamente ai medesimi riconducibili), da emettersi ad un prezzo unitario pari ad euro 21,00 (ventuno) ad azione, di cui euro 1,00 (uno) da imputarsi a titolo di capitale sociale ed euro 20,00 (venti) a titolo di

sovrapprezzo.

4. L'assemblea straordinaria del 20 marzo 2025 ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertendo denominato "ARUM POC 2025-2030" per un ammontare massimo di euro 20.000.000,00 (ventimilioni), costituito da massimo n. 20.000 (ventimila) titoli obbligazionari nominativi del valore nominale di euro 1.000,00 (mille) cadauno (le "Obbligazioni"), offerte in sottoscrizione a investitori istituzionali e retail, emesse in una o più tranches sino al 30 settembre 2025 e contestualmente di aumentare il capitale sociale a servizio della conversione del suddetto prestito obbligazionario, in via scindibile, da eseguirsi in una o più tranches, entro la data di scadenza del prestito obbligazionario, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6 del Codice civile, per massimi euro 1.052.632,00 (un milione cinquantaduemila seicentotrentadue), oltre a sovrapprezzo di euro 18.947.376,00 (diciotto milioni novecentoquarantasettemila trecentosettantasei), così per euro 20.000.008,00 (ventimilioniotto), da eseguirsi mediante emissione di numero massime 1.052.632 (un milione cinquantaduemila seicentotrentadue) azioni di categoria A, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, del valore nominale di euro 1,00 (uno), e così per complessivi euro 1.052.632,00 (un milione cinquantaduemila seicentotrentadue), imputando a riserva sovrapprezzo il restante valore, riservate alla conversione del prestito obbligazionario convertibile denominato "ARUM POC 2025-2030", secondo il rapporto di cambio contenuto nel suddetto Regolamento.

La liberazione dell'Aumento di Capitale avverrà mediante imputazione a capitale delle Obbligazioni secondo il rapporto di conversione individuato nel Regolamento del Prestito.

5. L'assemblea può deliberare l'aumento del capitale mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti.

6. Le Azioni A sono postergate nelle perdite. La riduzione del capitale per perdite dovrà avvenire mediante proporzionale annullamento delle azioni in circolazione ma le Azioni A ne subiranno gli effetti solo dopo che saranno integralmente annullate le Azioni BC e Azioni BE ed in caso di liquidazione della Società saranno rimborsate prima le Azioni A.

7. Le azioni di categoria A sono azioni riscattabili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2437 sexies C.C.

8. Il diritto di riscatto è riconosciuto unicamente alla Società che potrà esercitarlo a suo insindacabile giudizio a partire dal 1° gennaio 2021; fermi restando i limiti e le condizioni di cui agli artt. 2357 e 2357 bis C.C.

9. L'esercizio del riscatto da parte della Società sarà comunicato dal Consiglio di Amministrazione al socio titolare delle azioni oggetto di riscatto mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio risultante dal libro soci, o tramite posta elettronica certificata, con indicazione del numero delle azioni da riscattare e del valore del riscatto determinato ai sensi del successivo art. 8.

10. Il riscatto sarà efficace a tutti gli effetti di legge e di statuto.

Resta inteso che in caso di esercizio della delega da parte del Consiglio di Amministrazione di cui al punto 2 che precede, le azioni di categoria B di nuova emissione, nello stesso comma previste, devono intendersi ridenominate quali azioni BC.

Art. 6

Azioni

1. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari, sono nominative ed indivisibili, i casi di comproprietà sono regolati dalla legge.
2. In caso di aumenti di capitale potranno essere emesse ulteriori azioni di categoria A, BE e BC oppure anche altre azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse in quanto e come consentito dalla legge.
3. L'emissione di nuove azioni di categoria A e BC non è soggetta all'approvazione della relativa assemblea speciale di categoria in deroga all'art. 18.2 del presente statuto.

Art. 7

Circolazione delle azioni

1. Ai fini delle disposizioni contenute negli articoli che seguono:
 - nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" sono compresi tutti i negozi, gli atti e/o le operazioni, a titolo oneroso o gratuito, nella più ampia accezione del termine e quindi, a titolo esemplificativo: vendita, permuta, dazione in pagamento, aumenti di capitale, conferimento in società, fusione, scissione e donazione in forza dei quali si consegua, anche in via indiretta (ad esempio, attraverso il trasferimento del controllo delle società titolari della partecipazione nella Società, oppure attraverso il mancato esercizio di diritti di opzione), il risultato del trasferimento a terzi della proprietà e/o dei diritti reali sulle partecipazioni e/o dei diritti di opzione e/o dei diritti di voto spettanti ai soci e/o qualunque altra operazione che abbia l'effetto di attribuire a terzi, anche temporaneamente, la titolarità anche solo del diritto di voto afferente tutta o parte la partecipazione posseduta da un socio nella Società oppure la partecipazione di controllo della società titolare della partecipazione nella Società.
2. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo oppure il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni e/o i diritti offerti versando all'offerente il valore corrispondente come determinato dalle parti di comune accordo tra loro oppure, in caso di disaccordo, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 8.
3. In caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione di cui al successivo art. 9, o in caso di mancato valido esercizio, il diritto allo stesso spettante si accresce proporzionalmente ed automaticamente agli altri soci purché gli stessi ne abbiano diritto e non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.
4. Nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi o *mortis causa* eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'avente causa non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi.
5. Qualora la Società dovesse procedere all'acquisto di azioni proprie le stesse acquisiranno automaticamente la categoria A.
6. In caso di trasferimento per atto tra vivi o *mortis causa*:
 - (i) di Azioni A in favore di altri Soci titolari di Azioni A (i "Soci A") o di terzi non soci, le azioni cedute rimarranno della categoria originaria;
 - (ii) di Azioni A in favore di titolari di Azioni BE (i "Soci BE") oppure a favore dei

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-05-2026

ARUM S.P.A.
Codice fiscale: 01653160539

soggetti di cui al comma 8 lett.e) primo capoverso, esse saranno soggette a conversione automatica in Azioni BE;

(iii) di Azioni A in favore di titolari di Azioni BC (i "Soci BC") oppure a favore dei soggetti di cui al comma 8 lett.e) primo capoverso, esse saranno soggette a conversione automatica in Azioni BC;

(iv) di Azioni BE in favore dei Soci BC, oppure a favore dei soggetti di cui al comma 8 lett.e) primo capoverso, esse saranno soggette a conversione automatica in Azioni BC;

(v) di Azioni BC in favore dei Soci BE, oppure a favore dei soggetti di cui al comma 8 lett.e) primo capoverso, esse saranno soggette a conversione automatica in Azioni BE;

(vi) di Azioni BE in favore dei Soci A o di terzi non soci, esse saranno soggette a conversione automatica in Azioni A;

(vii) di Azioni BC in favore dei Soci A o di terzi non soci, esse saranno soggette a conversione automatica in Azioni A;

(viii) di Azioni BE in favore di altri Soci BE, oppure a favore dei soggetti di cui al comma 8 lett.e) primo capoverso, le azioni cedute rimarranno di categoria BE;

(ix) di Azioni BC in favore di altri Soci BC, oppure a favore dei soggetti di cui al comma 8 lett.e) primo capoverso, le azioni cedute rimarranno di categoria BC.

7. L'Organo Amministrativo è a tal fine sin d'ora incaricato di procedere all'annullamento, con effetto dalla data del trasferimento, dei certificati azionari relativi alle azioni trasferite e all'emissione dei nuovi certificati rappresentativi delle azioni con indicazione della nuova categoria di appartenenza. L'Organo Amministrativo è sin d'ora altresì autorizzato a modificare lo statuto sociale in modo da recepire tale variazione.

8. Le limitazioni al trasferimento di partecipazioni previste dal presente statuto non si applicano:

- a) per il trasferimento dell'intero capitale sociale;
- b) per il trasferimento, da parte della Società, di azioni proprie a favore di soci o di terzi non soci;
- c) in caso di costituzione di diritti reali di garanzia sulle partecipazioni e di trasferimento delle stesse in caso di escussione di tali diritti reali di garanzia;
- d) all'intestazione a società fiduciaria o alla reintestazione da parte della stessa, a patto che la società fiduciaria esibisca il mandato fiduciario. Sono invece soggetti ai limiti stabiliti sia la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria, sia qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante, sia infine qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria;
- e) per il trasferimento a favore di un soggetto che, direttamente e/o indirettamente, controlla il socio titolare di azioni, oppure è controllato dallo stesso soggetto che controlla il socio titolare di azioni, oppure è sottoposto a comune controllo del socio titolare di azioni.

In particolare, sono consentiti senza alcuna limitazione i trasferimenti, diretti o indiretti delle azioni da GFC S.r.l. con sede legale in Via Assarotti 19, Genova, codice fiscale, partita IVA 02597310107 a Fondazione Capellino con sede in Genova, piazza dei

Giustiniani 6, codice fiscale 95205020100, partita IVA 02569000991.

9. Le limitazioni al trasferimento di partecipazioni previste dal presente statuto saranno derogabili, e conseguentemente non applicabili, nel caso in cui tale deroga sia convenuta con il consenso espresso per iscritto da tanti soci titolari di partecipazioni rappresentative di almeno il 50% +1 di ciascuna categoria di azione (cd. "Trasferimento Consentito").

Art. 8

Criteri di determinazione del valore delle Azioni

In tutti i casi in cui la legge o il vigente statuto lo prevedano (fatto salvo quanto previsto all'articolo 11, comma 5 che segue), il valore delle azioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione in base al patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio (o situazione patrimoniale) approvato, rettificato sostituendo il valore della partecipazione in B.F. S.p.A. con il valore risultante dalla valorizzazione al minore tra il prezzo ufficiale di Borsa degli ultimi sei mesi solari precedenti all'evento che ha determinato la richiesta di valutazione e il prezzo ufficiale di Borsa del primo giorno del mese solare in cui avviene la richiesta di valutazione, quest'ultimo eventualmente rettificato per tenere conto dello stacco di cedole intervenuto tra detto primo giorno del mese e il giorno dell'evento che ha determinato la richiesta di valutazione.

Art. 9

Trasferimenti

a) Trasferimento inter vivos di Azioni A

1. I Soci A che volessero trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte le proprie partecipazioni saranno tenuti ad operare tale trasferimento subordinatamente all'obbligo di offerta in prelazione in favore della Società e, in caso di mancato esercizio da parte della stessa, in favore dei Soci BC e, in caso di mancato esercizio da parte di questi, in favore dei Soci BE o, in caso di mancato esercizio anche da parte di questi ultimi, in favore degli altri Soci A. Qualora più Soci BC, oppure più Soci BE, in caso di mancato esercizio da parte dei Soci BC, oppure più Soci A, in caso di mancato esercizio da parte dei Soci BE, intendano esercitare il diritto di prelazione gli stessi avranno diritto di acquistare le azioni o i diritti in vendita in proporzione alla partecipazione dagli stessi posseduta nella Società.

2. In particolare, il Socio A cedente deve preventivamente:

(i) ricevere da un socio o da un terzo acquirente una proposta avente ad oggetto il trasferimento di dette partecipazioni;

(ii) offrire le medesime partecipazioni in prelazione alla Società, inviando alla stessa presso la sede legale o all'indirizzo di posta elettronica certificata una apposita comunicazione scritta, trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec cui deve essere allegata copia della proposta che regola il prospettato trasferimento. La comunicazione deve indicare il prezzo proposto dall'acquirente (il "Prezzo Offerta in Prelazione") e le eventuali garanzie per il pagamento del corrispettivo qualora non risultanti dal contratto ad essa allegato (l'"Offerta in Prelazione").

3. Entro il termine di 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento dell'Offerta

in Prelazione, la Società, se interessata, fatti salvi gli obblighi di legge, potrà comunicare al socio cedente la volontà di accettare l'Offerta in Prelazione, acquistando l'intera partecipazione offerta in prelazione, inviando al socio cedente un'apposita comunicazione scritta, trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec. Nel caso in cui la Società accetti l'Offerta in Prelazione, essa sarà obbligata ad acquistare e il socio cedente sarà obbligato a vendere, salvo quanto infra precisato, l'intera partecipazione a un prezzo pari al Prezzo Offerta in Prelazione, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento dell'Offerta in Prelazione.

4. La prelazione è inefficace se non viene esercitata per tutte le azioni o diritti offerti.

5. Nella ipotesi di mancato esercizio da parte della Società del diritto di prelazione, il Socio A cedente dovrà offrire le medesime partecipazioni in prelazione ai Soci BC ("Diritto di Prelazione BC") inviando agli stessi al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal libro dei soci e, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione della Società, l'Offerta in Prelazione, trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec. Entro il termine di 30 (trenta) giorni di calendario dal ricevimento di tale ultima comunicazione, i Soci BC interessati potranno comunicare al socio cedente la volontà di accettare l'Offerta in Prelazione, acquistando l'intera partecipazione offerta in prelazione, inviando al socio cedente e, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione della Società, un'apposita comunicazione scritta, trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec.

6. Ciascun Socio BC ha diritto ad acquistare le partecipazioni oggetto di Offerta in Prelazione in proporzione alle Azioni BC possedute e può chiedere di acquistarne ulteriori in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di uno o più altri Soci BC.

7. Qualora più Soci BC chiedano di acquistare un numero superiore rispetto a quelle spettanti, si procederà, anche in questo caso, sulla base della proporzione delle Azioni BC dagli stessi possedute.

8. La prelazione è inefficace se non viene esercitata per tutte le azioni o diritti offerti.

9. Nel caso in cui i Soci BC interessati accettino l'Offerta in Prelazione, detti Soci BC saranno obbligati ad acquistare e il socio cedente sarà obbligato a vendere, salvo quanto infra precisato, l'intera partecipazione, a un prezzo pari al Prezzo Offerta in Prelazione, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni di calendario dal ricevimento da parte del socio cedente dell'Offerta in Prelazione.

10. Entro e non oltre 5 (cinque) giorni di Borsa aperta successivi al perfezionamento del trasferimento a favore dei Soci BC delle Azioni A oggetto dell'Offerta in Prelazione per cui sia stato esercitato il Diritto di Prelazione BC (le "Azioni A Trasferite"), i Soci BC avranno l'obbligo di darne comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r ovvero PEC ai Soci BE. Questi ultimi, avranno diritto di richiedere, a pena di decadenza, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni di Borsa aperta successivi alla ricezione della predetta comunicazione, di acquistare il 50% delle Azioni A Trasferite, ai medesimi termini e condizioni.

11. Nella ipotesi di mancato esercizio da parte dei Soci BC del Diritto di Prelazione BC, il Socio A cedente dovrà offrire le stesse partecipazioni in prelazione, seguendo la medesima procedura di cui sopra, dapprima ai Soci BE e, in caso di mancato esercizio

da parte di questi, agli altri Soci A.

12. Qualora la prelazione non sia stata validamente esercitata per l'intero, il socio offerente sarà libero di trasferire all'acquirente indicato nell'Offerta in Prelazione la partecipazione oggetto della proposta del terzo acquirente, e ciò entro 90 (novanta) giorni di calendario dall'invio dell'Offerta in Prelazione agli altri Soci A, fatto salvo il diritto di gradimento di cui al comma 14 che segue. Passato tale termine l'intera procedura dovrà nuovamente essere effettuata.

13. Nel caso in cui il corrispettivo del trasferimento per atto tra vivi della partecipazione oggetto di offerta in Prelazione non sia espresso in denaro, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro e, in mancanza, secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

14. Il trasferimento di Azioni A a non soci è comunque sottoposto al gradimento degli altri soci che dovrà essere espresso con apposita deliberazione assembleare, da convocarsi entro 75 giorni dall'invio dell'Offerta in Prelazione ai Soci A, assunta con la maggioranza del 50% +1 dei voti e con (i) il 50% +1 di Azioni BE e (ii) e con il 50% +1 di Azioni BC, senza tener conto della partecipazione di cui si richiede il trasferimento.

15. In caso di mancato gradimento il socio potrà esercitare il diritto di recesso a norma di legge.

b) Trasferimento *mortis causa* di azioni di categoria A

1. Le azioni di categoria A trasferite *mortis causa*, per successione legittima o testamentaria, ancorché intestate a società fiduciaria, dovranno essere, con comunicazione dell'Organo Amministrativo, offerte in prelazione nei modi e con gli effetti di cui alla precedente lettera a). In tal caso, in mancanza di accordo sulle valutazioni, il valore dei titoli da corrispondere agli eredi o legatari verrà determinato ai sensi dell'art. 8 del presente statuto.

2. In caso di successione di più eredi o legatari del Socio A, la prelazione potrà essere esercitata anche solamente nei confronti di uno o più di essi.

3. Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa sia stata accettata o rifiutata, l'erede o il legatario del Socio A non potrà essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle azioni e non potrà alienarle con effetto verso la Società.

4. Nel caso in cui i Soci BE, i Soci BC e i Soci A non esercitassero il diritto di prelazione ad essi spettante, il trasferimento delle partecipazioni agli eredi del Socio A sarà sottoposto al gradimento dei soci che dovrà essere espresso con apposita deliberazione assembleare assunta con il 50% +1 dei voti e con (i) il 50% +1 del capitale sociale rappresentato da Azioni BE e (ii) il 50% +1 del capitale sociale rappresentato da Azioni BC, senza tener conto della partecipazione di cui si richiede il trasferimento.

5. In caso di mancato gradimento agli eredi verranno liquidate le Azioni A possedute dal socio defunto, al valore da determinarsi secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

c) Trasferimento *mortis causa* di azioni di categoria BE e BC

1. Le azioni dei Soci BE e Soci BC sono liberamente trasferibili per successione *mortis causa* a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta e in tali casi, le Azioni

BE e le Azioni BC rimarranno, rispettivamente, di categoria BE e di categoria BC. In caso, invece, di trasferimenti *mortis causa* a soggetti diversi, fermo restando quanto previsto nei commi che seguono, le Azioni BE e le Azioni BC si convertiranno automaticamente in Azioni A.

2. I trasferimenti *mortis causa* a favore di soggetti diversi da quelli sopra individuati saranno sottoposti al gradimento dei soci che dovrà essere espresso con apposita decisione assunta con il 50% +1 del capitale sociale rappresentato da Azioni BE e Azioni BC, senza tener conto della partecipazione di cui si richiede il trasferimento.

3. In caso di mancato gradimento, agli eredi verranno liquidate le Azioni BE e/o le Azioni BC possedute dal socio defunto, al valore da determinarsi secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

4. Nel caso in cui tutte le Azioni BE e tutte le Azioni BC in circolazione dovessero essere oggetto di trasferimento *mortis causa* a soggetti diversi da quelli indicati al punto 1 che precede, detto trasferimento sarà sottoposto al gradimento dei soci che dovrà essere espresso con apposita decisione assunta con il 50% +1 del capitale sociale rappresentato da Azioni A. In caso di mancato gradimento, agli eredi verranno liquidate le Azioni BE e le Azioni BC possedute dai soci defunti, al valore da determinarsi secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 8.

d) Trasferimento *inter vivos* di Azioni BE e Azioni BC

Le Azioni BE e le Azioni BC sono liberamente trasferibili, salvo quanto previsto alle successive lettere e) ed f).

e) Diritto di trascinamento

1. Nel caso in cui uno o più Soci BC (i "Soci Trasferenti") intendano trasferire per atto tra vivi ad uno o più dei Soci A oppure a terzi, non soci, tutte o parte delle azioni dagli stessi possedute, anche attraverso più trasferimenti, tale per cui la maggioranza delle Azioni BC in circolazione, risultino trasferite a favore di uno o più Soci A oppure a terzi non soci, detti Soci Trasferenti dovranno inviare una comunicazione scritta trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai Soci BE, ai Soci A e agli altri Soci BC (gli "Altri Soci") al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal libro dei soci e, per conoscenza, al Consiglio di Amministrazione della Società, cui deve essere allegata copia della proposta che regola il prospettato trasferimento (l'"Offerta d'Acquisto"). L'Offerta d'Acquisto deve indicare il prezzo proposto dal prospettato acquirente in buona fede (il "Prezzo Offerta"), le eventuali garanzie per il pagamento del corrispettivo, qualora risultanti dal contratto ad essa allegato.

Nel caso di cui al comma che precede, i Soci Trasferenti avranno il diritto di obbligare i Soci BE a vendere al prospettato acquirente, in misura proporzionale, le Azioni BE dagli stessi possedute, alle stesse condizioni e termini proposti dall'acquirente della partecipazione del o dei Soci Trasferenti e, quindi, ad un prezzo proporzionale al Prezzo Offerta (il "Diritto di Trascinamento") e qualora intendano esercitare detto Diritto di Trascinamento dovranno darne comunicazione scritta ai Soci BE unitamente all'Offerta di Acquisto. In ogni caso non opererà in capo ai Soci BE l'obbligo di vendere in tutto o in parte la propria partecipazione al prospettato acquirente ove agli stessi Soci BE non sia garantito un corrispettivo almeno pari a quello che conseguirebbero in caso di recesso ai sensi dell'art. 11 comma 5). Detto valore andrà computato quanto alla

componente indicata al comma 5 i) dell'art. 11 sostituendo il giorno della comunicazione dell'esercizio del Diritto di Trascinamento al giorno di esercizio del diritto di recesso.

2. Qualora il corrispettivo previsto dall'offerta del potenziale acquirente non fosse interamente rappresentato da danaro, i Soci BE avranno il diritto di attivare la procedura di cui al successivo articolo 11 comma 8 di determinazione del valore con i criteri di cui al successivo art. 11.5.

f) Diritto di covendita

1. Fermo restando quanto previsto alla lettera e) che precede, nel caso in cui uno o più Soci Trasferenti intendano trasferire per atto tra vivi ad uno o più dei Soci A oppure a terzi, non soci, tutte o parte delle azioni dagli stessi possedute, anche attraverso più trasferimenti, tale per cui la maggioranza delle Azioni BC in circolazione risultino trasferite a favore di uno o più soci A oppure a terzi non soci, gli Altri Soci potranno esercitare un diritto di covendita al fine di partecipare al prospettato trasferimento vendendo anche la propria partecipazione nei termini e alle condizioni di seguito indicate ("**Diritto di Covendita**") comunicando la propria intenzione di esercitarlo inviando una comunicazione scritta al o ai Soci Trasferenti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o pec entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla ricezione dell'Offerta d'Acquisto ("**Comunicazione di Covendita**").

2. I Soci Trasferenti dovranno procurare che il potenziale acquirente acquisti proporzionalmente anche le partecipazioni di titolarità degli Altri Soci che abbiano esercitato il Diritto di Covendita, alle stesse condizioni e termini proposti dall'acquirente della partecipazione del o dei Soci Trasferenti e, quindi, ad un prezzo proporzionale al Prezzo Offerta.

3. Qualora il corrispettivo previsto dall'offerta del potenziale acquirente non fosse interamente rappresentato da danaro, gli Altri Soci avranno il diritto di attivare la procedura di determinazione di cui al precedente art. 8.

Art. 10

Obbligazioni

1. La società potrà emettere obbligazioni convertibili o non, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

2. L'assemblea straordinaria del 20 marzo 2025 ha deliberato di emettere un prestito obbligazionario convertendo denominato "ARUM POC 2025-2030" per un ammontare massimo di euro 20.000.000,00 (ventimilioni), costituito da massimo n. 20.000 (ventimila) titoli obbligazionari nominativi del valore nominale di euro 1.000,00 (mille) cadauno (le "Obbligazioni"), offerte in sottoscrizione a investitori Istituzionali e retail, emesse in una o più tranches sino al 30 settembre 2025, i cui principali termini e condizioni sono regolati e disciplinati nel relativo Regolamento del Prestito. In data 29 settembre 2025 l'assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di modificare il termine ultimo di sottoscrizione del Prestito Obbligazionario convertendo denominato "ARUM POC 2025-2030", emesso con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 20 marzo 2025 a rogito del Notaio Andrea Pizzo di Milano in data 21 marzo 2025 Rep. n. 5872/3528, partecipandolo al

giorno 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

Art. 11

Recesso

1. Il recesso potrà essere esercitato:
 - (i) da ciascun socio nei casi e con le modalità previste dalla legge;
 - (ii) da ciascuno dei Soci A a propria totale discrezione a partire dal 18° (diciottesimo) mese successivo alla data di intestazione delle Azioni A;
 - (iii) dai Soci BE a norma dei casi di cui all'articolo 18, comma 5 e all'articolo 21, comma 4 che seguono;
 - (iv) dai soci BE in ogni caso in cui si modifichi il controllo anche indiretto della società Elfe S.r.l., con sede legale in Torino (TO), Via Valeggio n. 41, codice fiscale e p. iva n. 11922810012.
2. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec indirizzata alla Società e mediante consegna, presso la sede sociale, dei certificati azionari rappresentativi delle azioni per cui chiede il recesso.
3. Il recesso, nel caso di cui al punto (ii) del comma 1 che precede, potrà essere esercitato per tutta la partecipazione posseduta rispetto alla quale sia maturato il diritto di recesso. Il recesso, nel caso di cui ai punti sub (i), (iii) e (iv) di cui al comma 1 che precede, potrà essere esercitato solo con riguardo all'intera partecipazione posseduta, fermo restando che per quanto riguarda i Soci BE, nei casi di recesso ai sensi dei punti (iii) o (iv), al solo fine di esercitare i propri soli diritti in sede di eventuale nomina dell'organo amministrativo, potranno conservare una azione BE fino all'integrale rimborso della partecipazione per cui è stato esercitato il recesso, fermo restando quanto previsto al comma 9 che segue, ultimo capoverso. Resta inteso che a decorrere dalla data di esercizio del recesso, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 21.3 e 18.4 che seguono, le delibere consiliari potranno essere assunte con la sola maggioranza degli amministratori in carica e le delibere assembleari con le maggioranze di legge, a condizione che in tale maggioranza sia ricompreso il solo voto favorevole espresso del 50% + 1 di Azioni BC.
4. Il rimborso da parte della Società delle Azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso dovrà avere luogo: (a) non prima di 180 giorni dalla richiesta, nei casi in cui il recesso avvenga ai sensi del comma 1(i) e (ii) e (b) nei casi in cui il recesso avvenga ai sensi del comma 1(iii) e (iv), non prima di 180 giorni, ma non oltre 215 giorni, dalla data del recesso.
5. Il valore di liquidazione delle azioni nei casi di recesso ai sensi del comma 1(i) e (ii), sarà determinato secondo le disposizioni di cui al precedente art. 8, mentre nel caso di recesso ai sensi del comma 1(iii) e (iv) esercitato dai soci di categoria BE, il valore ("Valore di Liquidazione BE") sarà determinato nel maggiore dei seguenti valori:
 - a. il valore determinato in base al patrimonio netto della Società risultante dall'ultimo bilancio (o situazione patrimoniale) approvato, rettificato come segue:
 - (i) sostituendo il valore della partecipazione in B.F. S.p.A. con il

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-05-2026

ARUM S.P.A.
Codice fiscale: 01653160539

valore pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale di Borsa degli ultimi sei mesi solari decorrenti, a ritroso, dal novantesimo giorno antecedente a quello del giorno di esercizio del recesso;

- (i) aggiungendo l'avviamento riferibile alle attività di consulenza esercitate in base alle deleghe conferite all'amministratore (o agli amministratori) di nomina del Socio BE ai sensi dell'articolo 18.6 che segue, determinato in misura pari a 3 volte la media aritmetica del valore della produzione riferita a dette attività di consulenza (computata nella voce A del conto economico) risultante dagli ultimi tre bilanci approvati alla data del recesso, con rilevanza esclusivamente degli esercizi in cui detti ricavi risultano conseguiti;
- (ii) eliminando eventuali fondi per svalutazioni, rischi ed oneri;
- (iii) aggiungendo l'importo di eventuali sopravvenienze passive e perdite su crediti iscritti nell'ultimo bilancio approvato;
- (iv) non computando l'importo degli interessi passivi risultanti dall'ultimo bilancio approvato che eccedano quelli stimati nel budget approvato, senza tener conto dell'effetto negativo delle oscillazioni del tasso di riferimento registrate negli ultimi sei mesi antecedenti la data di recesso.

b. il valore determinato ai sensi dell'art. articolo 2437 ter Cod. Civ..

Il valore così individuato dovrà essere incrementato di interessi al tasso dei BOT a 6 mesi a decorrere dalla data di esercizio del recesso fino all'effettivo integrale pagamento.

6. L'organo amministrativo comunicherà senza indugio il valore da esso determinato al socio recedente, nonché agli altri soci mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

7. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di categoria BE ai sensi dell'articolo 11 (iii) o (iv), la Società dovrà offrire in opzione le azioni del Socio BE recedente ai Soci BC, che, in tal caso, potranno procedere all'acquisto delle stesse oppure indicare un soggetto terzo per l'acquisto, entro il termine di cui al punto 4(b) che precede, al Valore di Liquidazione BE. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei Soci BC, la società sarà comunque tenuta a procedere al pagamento del Valore di Liquidazione BE.

8. La determinazione del Valore di Liquidazione BE, nell'osservanza dei criteri di cui al punto 5 che precede, avverrà secondo la procedura di cui all'art. 2437-ter, comma 2, c.c.. In caso di contestazione del valore di recesso così determinato, il socio recedente – entro i 15 (quindici) giorni di calendario successivi alla comunicazione, a mezzo pec, del Valore di Liquidazione BE- potrà alternativamente attivare la procedura di cui all'art. 2437-ter, comma 6, c.c., ovvero rimettere la determinazione ad un esperto indipendente dal socio recedente e dalla società, scelto di comune accordo, tra le seguenti società di revisione: EY, KPMG, PWC e Deloitte, fermo restando che nel caso in cui il socio recedente e la società non dovessero raggiungere un accordo, ovvero nessuna delle società di revisione sopra menzionate dovesse accettare l'incarico, il socio recedente e/o la società potranno richiedere al Presidente dell'Ordine dei Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino la nomina di una diversa società di revisione quale esperto indipendente. L'esperto indipendente così nominato agirà ai sensi dell'art. 1349, comma 1, c.c.

9. Nel caso in cui si dovesse fare ricorso ad un esperto indipendente, il socio recedente avrà comunque il diritto di richiedere, a seconda del caso, che la società oppure il Socio BC obbligato all'acquisto (a seguito dell'offerta in acquisto ai sensi del comma 7**(b)** che precede), procedano al pagamento delle Azioni BE per la quota di recesso il cui valore non risulta oggetto di contestazione, nei termini di cui al comma 4 (b) che precede. In caso di obbligo di acquisto a carico dei Soci BC, fermo restando l'obbligo di provvedere al saldo del prezzo (Valore di Liquidazione BE), contestualmente al pagamento, si procederà al trasferimento della piena proprietà di tutte le Azioni BE oggetto di recesso (inclusa dunque anche l'Azione BE ritenuta ai sensi del comma 3 che precede), libere da pegno, ipoteca, privilegio generale o speciale, usufrutto, accordo di cessione, onere, garanzia, gravame, azione legale o altra restrizione o limitazione di qualsiasi natura.

10. Entro e non oltre i 30 (trenta) giorni di calendario successivi al rilascio della determinazione del Valore di Liquidazione BE, il socio recedente e la società oppure il Socio BC che abbia acquistato le Azioni BE oggetto di recesso, procederanno alla regolamentazione per cassa della differenza dovuta rispetto a quanto già corrisposto ai sensi del comma 9 che precede, inclusi gli interessi maturati sul differenziale al medesimo tasso indicato al punto 5.

11. In caso di esercizio del diritto di recesso da parte dei Soci BE, le Azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso non verranno computate nel quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea, e l'amministratore (o gli amministratori) di nomina dei soci BE rimarranno in carica fino all'integrale rimborso delle Azioni BE per le quali è stato esercitato il recesso, fermo restando quanto previsto al comma 3, ultimo paragrafo. Una volta eseguito l'integrale pagamento si intenderà (o si intenderanno) automaticamente revocato (o revocati) senza necessità di ulteriore formalità.

Art. 12

Costituzione dell'Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

2. L'assemblea è regolarmente costituita con le maggioranze di legge di cui agli articoli 2368 e 2369 Cod. Civ..

Art. 13

Assemblea. Luogo, tempi e modalità di convocazione. Modalità di partecipazione

1. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, in Italia o nei Paesi dell'Unione Europea, mediante la pubblicazione dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno nella Gazzetta Ufficiale. In alternativa la convocazione potrà avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento o fax o posta elettronica confermata o pec, comunque, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima dell'Assemblea. Con la medesima convocazione possono essere fissati altri giorni per la seconda

convocazione e per eventuali altre ulteriori.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. Qualora ricorrano le condizioni di legge il termine può essere elevato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

4. L'Assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge e quando l'organo amministrativo ne ravvisa l'opportunità.

5. Le adunanze assembleari possono tenersi in tele o videoconferenza o mediante l'utilizzo di altri mezzi di telecomunicazione a condizione che:

- possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;

- vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto di intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di voto e la correttezza del processo di verbalizzazione;

- venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

- venga consentito al Presidente dell'adunanza di svolgere le funzioni a lui spettanti e di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'eventuale indicazione dei luoghi collegati con la Società, nei quali gli intervenienti possono affluire e/o le modalità di collegamento.

7. L'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Assemblea e dove deve trovarsi, nei casi di verbale notarile, il Notaio rogante.

Art. 14

Diritto di intervento degli azionisti

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti al corrente con i versamenti iscritti nel Libro Soci almeno 2 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Art. 15

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona scelta dai Soci presenti.

2. Al Presidente dell'Assemblea spetta di accertare la regolarità degli atti di rappresentanza e, in generale, il diritto di intervento all'Assemblea, nonché il modo di votazione sui singoli argomenti.

3. Segretario dell'Assemblea è il Segretario del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ed assiste il Presidente per la stesura del verbale, quando esso non sia redatto da un Notaio. In caso di assenza, il Segretario è nominato dall'Assemblea.

Art. 16

Assemblea totalitaria

1. Qualunque Assemblea, in cui sia rappresentato tutto il capitale sociale, e siano partecipanti la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, sarà valida ad ogni effetto, qualunque sia la procedura seguita per la sua convocazione.
2. In tal caso ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
3. Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 17

Rappresentanza in assemblea. Diritto di intervento

1. Ogni azionista può farsi rappresentare anche da un non socio ai sensi di legge.
2. Ogni socio ha il diritto di intervenire in Assemblea anche se, per disposizioni di leggi speciali, del Codice Civile e per statuto, è privato del diritto di voto.

Art. 18

Quorum assembleari

1. Ciascuna delle Azioni BE e delle Azioni BC ha tre voti nelle deliberazioni relative agli oggetti di competenza dell'assemblea ordinaria di cui all'art. 2364 C.C., nelle delibere concernenti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento della Società e la conseguente nomina del/dei Liquidatori, in quelle relative all'approvazione dei progetti di fusione e scissione (salvo che coinvolgano società controllate e nei casi di cui agli artt. 2505, 2505 bis e 2506 ter C.C.) e nelle decisioni in cui viene richiesto il gradimento in merito al trasferimento delle azioni di cui al precedente art. 9.
2. Le delibere concernenti le modifiche dello statuto e le operazioni di fusione e di scissione dovranno essere sottoposte all'approvazione delle assemblee speciali di ciascuna categoria di azione, fatto salvo (i) quanto previsto all'articolo 6, ultimo comma del presente statuto e in caso di (ii) voto unanime espresso nell'assemblea straordinaria da parte di tutti i Soci A, Soci BE e Soci BC.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e dell'assemblea straordinaria sono assunte con le maggioranze minime prescritte dal Codice Civile a condizione che, in tale maggioranza, sia ricompreso il voto favorevole espresso del 50% +1 di Azioni BE e del 50% +1 di Azioni BC.
4. Nel caso in cui non possa essere assunta una delibera assembleare per mancanza del voto favorevole espresso del 50% +1 di Azioni BE e del 50% +1 di Azioni BC (di seguito "Situazione di Dissenso"), l'assemblea ordinaria o l'assemblea straordinaria, a seconda del caso, dovrà essere riconvocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure da un Amministratore in carica, entro e non oltre i successivi 15 giorni di calendario, per deliberare sulla medesima materia; al verificarsi di una Situazione di Dissenso e nella pendenza del termine per la riconvocazione dell'assemblea, i soci detentori di azioni BE che abbiano partecipato all'assemblea e abbiano votato in maniera tale da non consentire l'assunzione della deliberazione

assembleare e i soci detentori di azioni BC che abbiano espresso voto favorevole si attiveranno affinché possa essere composta la Situazione di Dissenso. Ove tale attività non porti al superamento della Situazione di Dissenso, o i soci detentori di azioni BC rinuncino ad attivare la procedura di composizione della Situazione di Dissenso, in tale successiva assemblea, la deliberazione sarà validamente assunta con le maggioranze minime di legge a condizione che, in tale maggioranza, sia ricompreso il voto favorevole del 50% +1 di Azioni BC.

5. Al verificarsi di quanto previsto al comma 4 che precede, i Soci BE che abbiano partecipato all'assemblea e abbiano espresso il loro voto in maniera difforme da quello espresso dai Soci BC avranno la facoltà di esercitare, entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni di calendario successivi all'adozione della relativa delibera, il diritto di recesso a norma dell'articolo 11 del presente statuto.

6. Fermo restando quanto previsto nei commi che precedono, nell'assemblea per la nomina delle cariche sociali si procederà come segue:

- a) un Amministratore (il numero varia a seconda del numero dei consiglieri da eleggere ma sempre in modo da garantire ai Soci BC la nomina della maggioranza), un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente sono eletti dalla maggioranza relativa dei Soci A;
- b) un Amministratore (il numero varia a seconda del numero dei consiglieri da eleggere ma sempre in modo da garantire ai Soci BC la nomina della maggioranza), un Sindaco Effettivo sono eletti dalla maggioranza relativa dei Soci BE;
- c) tre Amministratori (o come sopra), un Sindaco Effettivo (il Presidente del Collegio Sindacale) e un Sindaco Supplente sono eletti dalla maggioranza relativa dei Soci BC.

7. S'intendono eletti coloro che nell'ambito delle rispettive categorie di azioni avranno riportato la maggioranza relativa.

8. Qualora siano rappresentate solo le categorie di azioni A e BC, i Soci BC, a maggioranza relativa tra loro, provvederanno alla nomina anche degli amministratori e sindaci la cui nomina sarebbe spettata ai Soci BE, a maggioranza tra loro.

9. Qualora sia rappresentata una sola categoria di azioni essa provvede alla nomina di tutti gli Amministratori e di tutti i Sindaci a maggioranza relativa, a condizione che detta categoria di azioni sia BC.

Art. 19

Amministrazione e rappresentanza

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di componenti variabile da 5 a 7 anche non soci, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea.

2. Gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi secondo le deliberazioni dell'Assemblea che li nomina e sono rieleggibili.

3. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, può aumentare tale numero. I nuovi Amministratori così nominati scadono insieme a

quelli in carica all'atto della loro nomina.

4. Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi componenti un Presidente.
5. Il Consiglio può eleggere inoltre un Vice Presidente e nominare uno o più Amministratori Delegati.
6. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono cumulabili con quella di Amministratore Delegato.
7. I casi di decadenza e di sostituzione sono regolati dalla legge.
8. Sino a contraria deliberazione dell'assemblea gli Amministratori non sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 Codice Civile.

Art. 20

Norme sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio è convocato almeno ogni tre mesi presso la sede sociale od anche altrove purché in Italia, a cura di uno dei suoi componenti.
2. Gli avvisi di convocazione dovranno essere inviati almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, fax, posta elettronica confermata o pec oppure, in casi d'urgenza, almeno un giorno prima unicamente a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o – su disposizione di questo – dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza, dal Vice Presidente oppure, in assenza anche di questi, dall'Amministratore delegato più anziano di età anagrafica presente, se nominati; in mancanza o in caso di rinuncia, dall'Amministratore più anziano di età anagrafica presente.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi per teleconferenza o videoconferenza e/o altri mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, visionare e trasmettere documentazione.
5. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo ove si trova il Presidente della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 21

Quorum consiliari

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli Amministratori in carica.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli amministratori in carica, purché in tale maggioranza vi sia il voto dell'amministratore di nomina dei Soci BE, ove effettivamente dagli stessi nominato a norma dell'articolo 18, comma 6, lettera b) che

precede. La deliberazione potrà invece essere assunta anche in assenza del voto dell'amministratore di nomina dei Soci BE nel caso in cui le Azioni BE non abbiano nominato un amministratore, oppure, se nominato, lo stesso sia dimissionario e non sia stato sostituito dai Soci BE a norma del presente statuto.

3. Nel caso in cui una deliberazione non possa essere assunta per mancanza del voto favorevole dell'amministratore di nomina dei Soci BE - a norma dell'articolo 18, comma 6, lettera b) che precede - (la "Situazione di Dissenso"), il Consiglio di Amministrazione dovrà essere riconvocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione oppure da un Amministratore, entro e non oltre i successivi 15 giorni di calendario, per deliberare sulla medesima materia; al verificarsi di una Situazione di Dissenso e nella pendenza del termine per la riconvocazione del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore di nomina dei soci BE che abbia fatto mancare il suo voto favorevole in maniera tale da non consentire l'assunzione della deliberazione e gli amministratori che abbiano espresso voto favorevole si attiveranno affinché possa essere composta la Situazione di Dissenso. Ove tale attività non porti al superamento della Situazione di Dissenso, o almeno uno degli amministratori che abbiano espresso voto favorevole rinunciino ad attivare la procedura di composizione della Situazione di Dissenso, la deliberazione potrà essere assunta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

4. Nel caso in cui la delibera venga assunta a norma del comma 3 che precede, con il voto dell'amministratore di nomina dei Soci BE difforme rispetto a quello della maggioranza degli amministratori in carica i Soci BE avranno la facoltà di esercitare, entro e non oltre i 60 (sessanta) giorni di calendario successivi all'adozione della relativa delibera, il diritto di recesso a norma dell'articolo 11 del presente statuto.

Art. 22

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione senza limitazione di sorta, escluse soltanto le deliberazioni che, per legge, sono in modo tassativo riservate all'Assemblea dei soci.

2. L'organo amministrativo avrà quindi, tra l'altro, facoltà di comperare, vendere, permutare, conferire in società, costituite o costituende, beni mobili ed immobili, assumere ed alienare titoli e, più in generale, strumenti finanziari (ivi inclusi i derivati), partecipazioni ed interessenze, stipulare locazioni anche ultranovennali, assumere mutui passivi, consentire ad iscrizioni, trascrizioni, postergazioni, riduzioni, cancellazioni di ipoteche, anche senza l'estinzione dei relativi crediti ed a qualsiasi altro annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche legali, con esonero da responsabilità dei competenti Conservatori, transigere o compromettere in arbitri amichevoli compositori, autorizzare qualsiasi operazione presso gli uffici del debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e presso qualsiasi altro ufficio pubblico e privato, nominare e revocare direttori e procuratori generali e speciali *ad negotia*, rilasciare garanzie e fidejussioni anche a favore di terzi, compiere tutti gli atti di qualsiasi genere e natura relativi all'amministrazione ordinaria e straordinaria della società che comunque, non previsti nella precedente elencazione, servano anche indirettamente al conseguimento degli scopi sociali, come indicato all'art. 3 del presente statuto.

3. All'Organo Amministrativo è inoltre attribuita la competenza di deliberare:

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-05-2026

ARUM S.P.A.
Codice fiscale: 01653160539

- la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505,2505 bis e 2506 ter del Codice Civile, in deroga all'art. 18 del presente statuto;
- l'indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre a quelli già indicati dallo Statuto, hanno la rappresentanza della Società;
- la riduzione del Capitale Sociale in caso di recesso del Socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Art. 23

Firma sociale e rappresentanza

1. La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli Amministratori Delegati, ove nominati.
2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti.
3. Per quanto concerne i compensi ai componenti del Consiglio di Amministrazione e la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari funzioni, si fa riferimento al disposto dell'art. 2389 Codice Civile.
4. L'Assemblea, in alternativa alle altre modalità previste dalla Legge, può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
5. Il Consiglio potrà, di conseguenza, stabilire compensi differenziati anche per ciascun Consigliere purché il totale rientri nella somma complessiva attribuitagli dall'Assemblea.

Art. 24

Collegio Sindacale

1. La gestione della Società è controllata da un Collegio di tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea come segue, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 18, comma 6 che precede:
 - un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente dai soli Soci A;
 - un Sindaco effettivo dai soli Soci BE;
 - il Presidente del Collegio Sindacale e un Sindaco supplente dai soli Soci BC.
2. Essi restano in carica per un triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.
3. Essi sono rieleggibili.
4. Non possono essere nominati coloro che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.
5. La retribuzione per i sindaci effettivi verrà stabilita dall'Assemblea che nominerà anche il Presidente del Collegio Sindacale.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 18-05-2026

ARUM S.P.A.
Codice fiscale: 01653160539

In originale firmato autografamente

Il sottoscritto Prof. Massimo SEGRE dottore commercialista,
regolarmente iscritto nella Sezione A dell'Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Ivrea - Pinerolo - Torino al n. 569, dichiara che la copia
dello statuto, documento informatico composto da
n. 20 pagine, è formata ai sensi dell'art. 22, comma 3,
del D. Lgs. n. 82/2005.
Torino, 18 Maggio 2026